SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1319)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, D'AREZZO, ROSSI, VETTORI, FORMA, COLOMBO Ambrogio, LONGO e BALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 FEBBRAIO 1981

Riforma della vigilanza e del controllo sulle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa

Onorevoli Senatori. – 1. — La riforma dell'organo chiamato a svolgere la vigilanza e il controllo sulle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa è certamente il problema più importante ed attuale fra quelli che si pongono nel settore assicurativo; è anzi il problema dei problemi, in quanto condiziona la soluzione di tutti gli altri.

È agevole constatare, infatti, che la discussione di qualsiasi importante aspetto dell'attività assicurativa finisce prima o poi per porre in evidenza che l'esistenza di un efficiente, penetrante ed articolato controllo sulla gestione e sull'attività delle imprese di assicurazione costituisce il presupposto essenziale per un corretto svolgimento di detta attività. Ciò è vero, ad esempio, sia che si tratti delle tariffe per l'assicurazione responsabilità civile auto, sia che si tratti del risanamento del mercato assicurativo o della qualità del servizio reso dalle imprese assicuratrici.

Del resto, sul fatto che la riforma della vigilanza sull'esercizio dell'attività assicura-

tiva sia problema importante ed urgente convengono tutte le forze politiche. Trattasi peraltro di un problema difficile, in quanto la sua soluzione deve essere ricercata non tanto sul piano normativo, quanto su quello delle strutture organizzative e dell'efficienza dell'organo competente all'esercizio della vigilanza.

Sul piano puramente normativo, infatti, occorre sottolineare che la vigente legislazione (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449), quale risulta a seguito delle profonde modificazioni ed integrazioni recate dalla recente legge 10 giugno 1978, n. 295, di attuazione della prima direttiva comunitaria del 1973 sull'esercizo delle assicurazioni contro i danni, prevede ampi e penetranti poteri di vigilanza e di controllo sia nella fase di accesso che in quella dell'esercizio dell'attività assicurativa.

In sostanza, le lacune e le carenze concernono non tanto la natura e l'estensione dei poteri dell'organo di controllo, quanto la struttura stessa di quest'ultimo.

Come è noto, attualmente, il controllo sulle 215 imprese di assicurazione operanti in Italia è affidato ad una apposita Direzione generale delle assicurazioni private istituita con la legge 24 dicembre 1969, n. 990, in connessione con l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto. A quel tempo le imprese di assicurazione erano 172 e la citata legge aveva previsto (vedasi la tabella B allegata alla stessa) un apposito ruolo tecnico ispettivo con un organico di 30 posti (20 nella carriera direttiva e 10 in quella di concetto).

I posti in organico sono stati soltanto di recente interamente coperti: attualmente sono in servizio 5 dirigenti, 22 funzionari direttivi ed 11 impiegati di concetto, per un totale di 38 posti.

La legge n. 295 ha ampliato (portandolo da 30 a 78) l'organico del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private, ma non ha affrontato nessuno degli altri problemi che attengono alla struttura ed al funzionamento dell'organo di controllo. In particolare non sono stati affrontati nè il problema delle strutture organizzative che devono fungere da supporto all'attività di controllo degli ispettori nè quello del trattamento economico del personale ispettivo, che attualmente è, come noto, quello previsto per tutti gli altri impiegati dello Stato di pari grado.

2. — Per risolvere il problema della riforma dell'organo di vigilanza e di controllo delle imprese esercenti l'attività assicurativa sono state, come noto, prospettate diverse soluzioni. Da alcuni (ma la tesi appare del tutto superata) si è pensato alla Banca d'Italia, in analogia con quanto avviene, con apprezzamento e soddisfazione unanimi, nel settore creditizio e ciò, verosimilmente, per il prestigio, la professionalità e l'efficienza che si riconoscono a detto organo. Di conseguenza, si sarebbe probabilmente dovuta trasferire al Ministero del tesoro la competenza sul settore assicurativo.

La tesi non è priva di suggestione, ma, a prescindere da talune non trascurabili obiezioni di merito (in alcuni settori l'attività bancaria e quella assicurativa si presentano su posizioni concorrenziali), è tale da richiedere un lungo periodo per la sua maturazione e realizzazione e, tra l'altro, non incontra il favore degli stessi ambienti della Banca d'Italia.

Si è parlato anche di affidare il controllo dell'attività assicurativa all'Istituto nazionale delle assicurazioni, ponendo l'INA nei riguardi delle compagnie di assicurazione in una posizione simile a quella della Banca d'Italia rispetto alle aziende di credito. Ciò avrebbe comportato, peraltro, la necessità di una profonda ristrutturazione dell'INA in quanto detto istituto non avrebbe certamente potuto continuare ad operare sul mercato in concorrenza con le imprese private sia direttamente (ramo vita) sia indirettamente (ramo danni) per il tramite della controllata Assitalia.

Entrambi i progetti ora ricordati sono stati peraltro ormai abbandonati.

3. — Per la riforma del controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa sono state già presentate da altre forze politiche articolate proposte organiche. Di queste, due - e precisamente quella n. 1115 del senatore Spano e quella n. 1263 del senatore Felicetti — tendono, sia pure con talune differenze tra loro, a realizzare la riforma rimanendo nell'ambito delle strutture della pubblica amministrazione; la terza - e precisamente quella n. 1229 del senatore Gualtieri - tende a scorporare dalle funzioni di controllo, attualmente esercitate dalla competente Direzione generale delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quelle più propriamente ispettive, per affidarle ad un organismo pubblico, ma distinto dalla amministrazione pubblica normale.

Entrambe le soluzioni proposte presentano aspetti positivi e negativi. La prima, se evita « l'accentuazione di un processo di moltiplicazione dei corpi separati dello Stato » ed il « rischio di alimentare pericolose tentazioni di progressivo smantellamento delle strutture pubbliche », trova poi dei condizionamenti quando deve affrontare il « nodo » del trattamento retributivo del personale,

each of the control of the property of

« nodo » che o viene ignorato o viene sciolto con soluzioni che suscitano grosse preoccupazioni per gli effetti indotti che possono avere per tutto il settore del pubblico impiego.

La creazione, invece, di un apposito ente per l'esercizio delle funzioni tecnico-ispettive consente di risolvere agevolmente il « nodo » del trattamento retributivo ed anche quello delle strutture organizzative e delle modalità di funzionamento, ma lascia sussistere sul piano dei principi le perplessità alle quali si è fatto sopra cenno.

Allo scopo di risolvere quello che rischia di divenire un vero e proprio dilemma che potrebbe addirittura bloccare il varo della riforma, con il presente disegno di legge si propone una soluzione nuova e diversa che dovrebbe consentire di superare ogni perplessità sul piano dell'ordinamento amministrativo e nel contempo di realizzare sul piano concreto ed operativo un controllo valido ed efficace, con personale altamente qualificato e munito di strutture efficienti.

La soluzione proposta trova un precedente — al quale ci si è per certi aspetti rifatti — nella costituzione, avvenuta con gli articoli 9 e seguenti della legge 24 aprile 1980, n. 146, del servizio centrale degli ispettori tributari ed è stata già, recentemente, autorevolmente prospettata, sia pure come ipotesi di studio. Ma si è ritenuto di dover tenere presente anche l'esperienza francese, dato che per unanime riconoscimento il sistema ivi vigente risulta pienamente efficiente.

È nel ricordato quadro che deve essere considerato il presente disegno di legge, il quale propone (articolo 1) per la riforma del controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa la costituzione di un Corpo di ispettori assicurativi, costituzione che dovrebbe avvenire nell'ambito della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le attribuzioni del Corpo sono analiticamente indicate dall'articolo 2 e sono chiaramente quelle tecnico-ispettive, rimanendo affidate alla Direzione generale delle assicurazioni private tutte le altre funzioni politicoamministrative. Il ruolo organico del Corpo è previsto in 120 posti, ripartiti come segue: 40 ispettori, 40 impiegati di concetto, 30 impiegati esecutivi e 10 ausiliari. Il numero dei posti in organico sembra adeguato rispetto al numero delle imprese di assicurazione oggi in esercizio ed al prevedibile aumento di tale numero nel medio periodo.

A tutto il personale compete in via di principio, quali impiegati dello Stato, il trattamento retributivo spettante a questi ultimi e, in particolare, agli ispettori il trattamento retributivo previsto per i dirigenti dello Stato.

In aggiunta alla retribuzione sarà però corrisposta agli ispettori anche una speciale indennità di importo pari a quest'ultima: ciò alla stregua di quanto previsto per gli ispettori tributari dalla citata legge n. 146 del 1980. Per gli impiegati l'indennità è fissata in un importo pari al 50 per cento della retribuzione. L'indennità sarà pensionabile.

L'assunzione del personale del Corpo avverrà (art. 4) per pubblico concorso per titoli ed esami per la carriera di ispettore e per quella di impiegato di concetto, per le quali si prevede anche una elevazione del limite di età. Rimane invece fermo l'ordinario concorso pubblico per esami per l'accesso alle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Naturalmente, lo svolgimento dei concorsi sarà disciplinato nei dettagli dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con apposito decreto.

Per coloro che accedono alla carriera di ispettore è previsto anche un periodo di tirocinio di due anni, al termine del quale si dovrà sostenere un apposito esame.

Al Corpo degli ispettori — che è alle dipendenze del direttore generale delle assicurazioni private — è preposto un direttore, al quale sono demandati il coordinamento dell'attività degli ispettori e di quella di tutti gli impiegati e la formulazione di proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti di singole imprese.

Allo scopo di provvedere sollecitamente alla costituzione del Corpo, il disegno di legge ha disciplinato con apposite norme la prima formazione dell'organico del personale.

Infatti, l'articolo 8 prevede che i posti vengano coperti innanzitutto dal personale attualmente in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private, sia pure subordinando, per doverosa cautela, il passaggio al superamento di un colloquio dinanzi ad una apposita commissione.

I posti non coperti saranno poi assegnati per nomina diretta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private.

Risolto come sopra il problema della costituzione del nuovo organismo e, quindi, del sollecito avvio della sua attività, si potrà provvedere, per la copertura dei posti che si renderanno successivamente disponibili, ad istituire (art. 7) degli appositi corsi, che dovrebbero consentire al futuro personale di acquisire una preparazione professionale adeguata ai compiti che il Corpo è chia mato ad esplicare.

Alla copertura degli oneri conseguenti alla istituzione del Corpo si provvede con il contributo di vigilanza versato annualmente dagli enti e dalle imprese di assicurazione a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, contributo del quale è previsto l'aumento.

4. — Qualora si ritenesse e si preferisse di accentuare ancor più l'autonomia del nuovo organismo, si potrebbe, pur rimanendo nell'ambito della pubblica amministrazione, ma al di fuori dell'ordinamento burocratico, pensare alla costituzione di un ufficio che, benchè dotato di propria autonomia, non si porrebbe come un « corpo separato » dello Stato, in quanto avrebbe natura di organo tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio della vigilanza e del controllo sull'esercizio dell'attività assicurativa.

Le funzioni attribuite a detto ufficio sarebbero sempre quelle tecnico-ispettive, ferme restando tutte le altre funzioni svolte dall'apposita Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione che quindi continuerebbe anche in questa prospettiva ad operare e ad assolvere gli importanti compiti di natura politico-amministrativa.

A capo dell'ufficio potrebbe essere posto un segretario generale con il compito di sovrintendere alla organizzazione ed al funzionamento dello stesso.

Allo scopo di evitare ogni possibile dualismo fra il nuovo ufficio e la Direzione generale delle assicurazioni, dualismo che potrebbe ripercuotersi negativamente sul funzionamento dei due organismi, si potrebbe prevedere che la carica di segretario generale sia assunta dal direttore generale della Direzione generale delle assicurazioni.

Tale collegamento personale fra i due uffici, oltre a non trovare obiezioni sul piano dei principi, meglio garantirebbe il coordinamento fra l'attività amministrativa e quella ispettiva, viste come due aspetti e momenti separati, ma armonici, di uno stesso fenomeno.

L'amministrazione e la gestione dell'ufficio potrebbe essere curata, invece, da un comitato di amministrazione di sette membri, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario di Stato munito di delega e del quale farebbe parte come membro di diritto il segretario generale.

Anche qui il passaggio nei ruoli dell'ufficio del personale amministrativo e tecnico-ispettivo attualmente in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private sarebbe subordinato al superamento di un colloquio e ciò allo scopo di avere un minimo di garanzia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Corpo degli ispettori assicurativi)

Nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Corpo degli ispettori assicurativi.

Art. 2.

(Attribuzioni)

Gli ispettori assicurativi esercitano il controllo e la vigilanza sugli enti e sulle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di capitalizzazione, private e pubbliche, nazionali ed estere, soggette alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Essi provvedono in particolare:

- a) ad accertare l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa;
 - b) ad effettuare ispezioni e verifiche;
- c) ad esaminare e verificare i bilanci e gli altri documenti che gli enti e le imprese indicati al precedente primo comma debbono compilare;
- d) ad esaminare i piani di risanamento ed i piani di finanziamento di cui all'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, ed a vigilare sulla loro esecuzione.

Ai fini dell'espletamento delle attribuzioni di cui ai precedenti commi ciascun ispettore è assegnato alla vigilanza di un gruppo di imprese specificatamente indicate.

Art. 3.

(Organico del Corpo, inquadramento e trattamento economico)

Il Corpo è costituito da 40 ispettori. Ad esso sono inoltre adibiti 80 impiegati, di cui:

- 40 della carriera di concetto;
- 30 della carriera esecutiva;
- 10 della carriera ausiliaria.

Gli ispettori sono distinti, esclusivamente agli effetti del trattamento economico, nei tre gradi di ispettore, ispettore capo ed ispettore generale, a ciascuno dei quali compete il trattamento economico previsto, rispettivamente, per i primi dirigenti (livello di funzione E), per i dirigenti superiori (livello di funzione D) e per i dirigenti generali (livello di funzione C).

In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma viene corrisposta agli ispettori una speciale indennità di funzione di importo pari alla retribuzione percepita. L'indennità è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità.

Gli impiegati della carriera di concetto sono distinti nelle qualifiche di ispettore aggiunto, ispettore principale aggiunto ed ispettore capo aggiunto già previste nel ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Agli impiegati viene corrisposta in aggiunta al trattamento economico una speciale indennità di funzione pari al cinquanta per cento della retribuzione percepita.

Al personale del Corpo compete inoltre una indennità di vigilanza esterna per ciascun giorno di missione. La misura giornaliera di detta indennità è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

(Assunzione del personale)

In deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 3 del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'assunzione alle qualifiche iniziali del Corpo degli ispettori e degli impiegati della carriera di concetto adibiti al Corpo è effettuata mediante pubblico concorso per esami e per titoli. Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è fissato in quarantacinque anni.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilirà con decreto i titoli di studio per l'accesso alla carriera del Corpo degli ispettori e degli impiegati di concetto ed esecutivi addetti al Corpo, le materie che formeranno oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonchè il numero delle prove scritte ed indicherà i titoli di merito utili e la loro valutazione.

Tra i titoli per l'assunzione dovrà essere in ogni caso compreso e valutato quello conseguito a seguito della frequenza con esito positivo dei corsi di preparazione previsti dal successivo articolo 7.

L'indennità prevista dal terzo comma dell'articolo 3 compete ai vincitori dei concorsi per la carriera di ispettore soltanto dopo che abbiano superato, al termine di due anni di servizio, un esame di idoneità dinanzi ad una commissione nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli ispettori dichiarati non idonei all'esame di cui al precedente comma hanno diritto di sostenerlo ancora dopo un anno.

Coloro che vengono dichiarati nuovamente non idonei transitano nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la qualifica di direttore aggiunto di divisione (parametro 387).

Art. 5.

(Carriere del Corpo degli ispettori)

Il passaggio dal grado di ispettore a quello di ispettore capo può essere deliberato dopo nove anni dal superamento della prova di esame indicata all'articolo 4, quarto

comma, mentre quello da ispettore capo ad ispettore generale può essere deliberato dopo dieci anni dalla nomina ad ispettore capo.

Art. 6.

(Direzione del Corpo)

Il Corpo è posto alle dipendenze del dirigente generale preposto alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al quale compete l'indennità di cui all'articolo 3, terzo comma.

Al Corpo è preposto un direttore nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del dirigente generale indicato al comma precedente.

Il direttore dirige l'insieme delle attività del Corpo, ripartisce e coordina i compiti affidati al Corpo e riferisce al dirigente generale di cui al primo comma sui risultati dell'attività svolta dal Corpo stesso, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare nei confronti di singole imprese.

Art. 7.

(Corsi di preparazione alle carriere del Corpo)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato a bandire concorsi pubblici per la partecipazione a corsi di preparazione alla carriera di ispettore ed a quella di impiegato di concetto del Corpo, da tenersi presso una Università degli studi o presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. I corsi avranno una durata minima di nove mesi e massima di undici.

Per ciascun corso di preparazione il numero degli ammessi non potrà superare il doppio del numero di posti del ruolo del Corpo che in ciascuna delle predette carriere si prevede di dover coprire nel triennio successivo all'anno di svolgimento del corso.

Il concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione è per titoli ed è integrato da un colloquio. Con decreto del Ministro del-

l'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso, i titoli utili ed i criteri per la formazione della graduatoria e sarà disciplinata la composizione delle commissioni di concorso.

Ai partecipanti ai corsi di preparazione sarà conferita per tutta la durata degli stessi una borsa di studio di importo pari al settanta per cento della retribuzione spettante per il grado iniziale di ciascuna carriera.

La borsa di studio verrà corrisposta mensilmente su attestazione del direttore del corso dalla quale risulti la regolare frequenza delle lezioni.

I corsi di preparazione consisteranno in lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su materie che saranno stabilite, differenziatamente per le funzioni da svolgere nelle singole carriere, con il decreto ministeriale di cui al terzo comma.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso ed a coloro che avranno superato gli esami verrà rilasciato un diploma, con l'indicazione del punteggio conseguito, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi ai posti delle carriere del Corpo.

Art. 8.

(Prima formazione dell'organico del personale)

In sede di prima formazione dell'organico degli ispettori del Corpo, i posti sono coperti dal personale con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto (direttore aggiunto di divisione) del ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal personale con qualifica di dirigente del ruolo amministrativo della stessa Direzione generale, che ne abbia fatto domanda ed abbia superato con esito positivo un colloquio dinanzi ad una apposita

commissione nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'inquadramento fra gli ispettori è fatto avendo riguardo alla qualifica spettante al momento di entrata in vigore della presente legge. Gli ispettori capo aggiunti del ruolo tecnico ispettivo di cui al comma precedente sono inquadrati come ispettori.

I posti non coperti a norma del primo comma sono assegnati a persone, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline giuridiche, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche interessanti l'assicurazione.

Gli ispettori di cui al comma precedente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui all'articolo 76 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Agli ispettori nominati a norma del comma precedente compete il grado di ispettore generale ed il correlativo trattamento economico previsto dall'articolo 3. Essi durano in carica sette anni e non possono essere confermati.

In sede di prima formazione dell'organico degli impiegati addetti al Corpo, i posti sono coperti dal personale della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria del ruolo tecnico ispettivo e del ruolo amministrativo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne abbia fatto domanda ed abbia superato con esito positivo un colloquio dinanzi alla commissione di cui al primo comma.

I posti non coperti a norma del precedente comma sono assegnati a persone, anche non appartenenti alla pubblica amministrazione, alle quali siano riconosciute competenza ed esperienza professionale nelle mansioni da svolgere. Alla nomina si procede con le modalità indicate al quarto comma.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato viene iscritta una apposita rubrica intestata al « Corpo degli ispettori assicurativi ».

La rubrica è ripartita secondo le classificazioni per categorie economiche e in spese correnti e in conto capitale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega il direttore preposto al Corpo ad effettuare singoli atti di spesa fino a cinque milioni ciascuno.

Sono a carico del Corpo degli ispettori assicurativi la retribuzione del personale allo stesso addetto e le altre spese inerenti all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici.

All'onere conseguente all'attuazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente dagli enti e dalle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. La misura di detto contributo è elevata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio di previsione dello Stato, con propri decreti, le necessarie variazioni in attuazione della presente legge.

Art. 10.

(Norma transitoria)

Il ruolo tecnico ispettivo della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è soppresso alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli appartenenti al ruolo tecnico ispettivo di cui al comma precedente transitano nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.